

STAZIONE APPALTANTE Aspes S.p.A.

ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE, CONSISTENTE NEL TAGLIO DELL'ERBA DI TUTTE LE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI PESARO, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

CIG PADRE 90677521AC

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **23**, del mese di **marzo**,

- il Responsabile Antonio Marcello Muggittu nato a [REDACTED], che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante Aspes S.p.A. C.F./P.IVA 01423690419 che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, in virtù del vigente Statuto e dei poteri conferitigli, nel seguito del presente atto denominato anche, per brevità, come "Stazione Appaltante";
- il Sig. Michele Gianni nato a [REDACTED], il [REDACTED], residente in [REDACTED], [REDACTED], in Via [REDACTED], nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentan-

te, dell'Impresa Tiquarantuno "B" Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Pesaro (PU), 61122, Via Paganini, 19 C.F./P.IVA 00312450414, quale Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, con atto pubblico del notaio Dario Nardi in data 18.03.2022 repertorio n. 52886 raccolta n. 27300, registrato a Pesaro il 18.03.2022 al n. 1326 serie 1t tra essa e l'Impresa Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale con sede a Pesaro (PU), 61122, Via degli Abetti, 144, C.F./P.IVA 01339220426 quale mandante, nel presente atto denominato "Affidataria RTI".

PREMESSO

- che con determinazione del Direttore Generale n. 5 del 17.02.2022 prot. 2022I000639 si è stabilito di procedere mediante procedura negoziata all'affidamento dell'"Accordo Quadro relativo al servizio di manutenzione del verde orizzontale, consistente nel taglio dell'erba di tutte le aree verdi pubbliche del comune di Pesaro ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 e dell'art. 54, c. 3, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii", secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo a base di gara massimo (corrispon-

dente a una stagionalità e per la durata di due anni) pari ad euro 207.158,59 esclusa IVA di legge a cui si aggiungono oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 4.143,17 e per un importo complessivo stimato pari ad euro 211.301,76 esclusa IVA di legge;

- che la spesa per l'espletamento del servizio è stata finanziata con fondi propri di bilancio;

- che, come riportato nel verbale di gara n. 3 dell'11.03.2022, vincitore dell'Accordo quadro in questione, subordinatamente agli adempimenti prescritti dal bando di gara, è risultato essere l'operatore economico Tiquarantuno "B" Società Cooperativa Sociale (Capogruppo mandataria) dell'R.T.I. con Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale (Mandante), che ha offerto il ribasso dell'1,00% sull'importo posto a base di gara;

- che con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 7 dell'11.03.2022, esecutiva ai sensi di legge sono stati approvati tutti i verbali di gara ed è stato aggiudicato all'impresa suddetta l'Accordo Quadro di cui trattasi;

- che è stata effettuata la pubblicità della conclusione dell'Accordo quadro nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia, dandone comunicazione ai concorrenti con nota in data 11 marzo 2022, protocollo n. 2022U0001050;

- che la Stazione Appaltante ha dato avvio alle verifiche nei confronti dell’Affidataria RTI circa il possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016;

- l’Affidataria RTI ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara;

- il presente Accordo Quadro viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte della Banca Dati nazionale Antimafia (B.D.N.A.), della comunicazione antimafia, richiesta in data **17.03.2022**, ai sensi dell’articolo 92, comma 3 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito, “Codice Antimafia”), e, comunque, a seguito dell’acquisita dichiarazione resa dall’Affidataria RTI in ordine all’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del predetto Codice Antimafia; conseguentemente, l’Accordo Quadro è sottoposto a condizione risolutiva, derivando dall’esito negativo delle verifiche antimafia predette l’inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di legge;

- che l’Affidataria RTI ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente atto, la cauzione prescritta dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., calcolata in ragione del **4,00%** dell’importo netto presunto dell’Accordo quadro, mediante polizza fidejussoria rilasciata a favore di Aspes S.p.A. in data 21.03.2022 fino

alla concorrenza di € 8.369,22 dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (C.F. 00818570012), con sede legale in Bologna, cauzione che, essendo stata costituita da società di assicurazioni avente i requisiti prescritti, viene riconosciuta idonea ed accettata;

- che la Tiquarantuno "B" Società Cooperativa Sociale (Capogruppo mandataria) ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente atto, la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) n. 146907832 stipulata con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per un massimale di € 5.000.000,00, avente validità non inferiore alla durata dell'Accordo quadro;

- che la Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale (mandante) ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente atto, la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) n. 119198359 stipulata con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per un massimale di € 5.000.000,00, avente validità non inferiore alla durata dell'Accordo quadro;

- che l'Affidataria RTI prodotto, in copia certificata conforme all'originale, l'atto costitutivo del RTI, costituito con atto pubblico del notaio Dario Nardi in data 18.03.2022 repertorio n. 52886 raccolta n. 27300, registrato a Pesaro il 18.03.2022 al n. 1326 serie 1t;

- che l'Affidataria RTI risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi come risulta dai documenti unici di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza il **9.06.2022** per l'impresa Tiquarantuno "B" Società Cooperativa Sociale e **01.07.2022** per l'impresa Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale;

- che l'Affidataria RTI, come risulta dalle dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione di gara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, non ha in essere ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n. 190, contratti di assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa Stazione Appaltante;

- che la stipula del presente Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'Affidataria RTI, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti operativi, nei quali verranno specificati, di volta in volta ed a seguito di specifica determinazione dirigenziale, le prestazioni, gli importi ed il luogo di espletamento del servizio;

- che, quindi, il presente accordo dà origine unicamente ad un obbligo dell'Affidataria RTI di accettare le condi-

zioni fissate, il quale non avrà nulla a pretendere fin-
tanto che la Stazione Appaltante non dia luogo ai relati-
vi contratti attuativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e ammontare del contratto

Il dott. Antonio Marcello Muggittu, a nome e per conto della società di Aspes S.p.A. , ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., affida al Sig. Michele Gianni nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, dell'Impresa Tiquarantuno "B" Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Pesaro (PU) Via Paganini, 19 C.F./P.IVA 00312450414, quale Capogruppo mandataria che accetta, l'affidamento dell'Accordo quadro per il servizio di manutenzione del verde orizzontale, consistente nel taglio dell'erba di tutte le aree verdi pubbliche del comune di Pesaro della Stazione Appaltante Codice CIG 90677521AC, valevole per il periodo di 1 (una) stagionalità decorrenti dalla data odierna fermo restando la durata massima di 2 anni di validità dell'Accordo quadro, e comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo stesso.

L'Accordo quadro potrà concludersi anticipatamente rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento

della disponibilità economica.

In ogni caso al raggiungimento dell'importo massimo l'Accordo quadro si intenderà esaurito, fatte salve le eventuali varianti ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo complessivo presunto dell'Accordo quadro, al netto del ribasso di gara ed IVA esclusa, ammonta a complessivi

€	209.230,17	(euro
---	-------------------	-------

duecentonovemiladuecentotrentamila/17),

di cui € 4.143,17 (euro quattromilacentotrenta/17) per oneri relativi alla sicurezza (diretti e specifici) non soggetti a ribasso ed a quanto specificato nel Capitolato speciale dell'Accordo Quadro.

In caso di mancato esaurimento dell'importo dell'Accordo quadro, l'Affidatario non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento indennizzo o compensazione economica al riguardo.

La definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti operativi, attuativi dell'Accordo Quadro.

L'importo degli oneri per la sicurezza interna o aziendali connessi con l'attività propria dell'impresa, dichiarati in sede di gara, ammonta ad € 2.000/00 fatta salva la riparametrazione sull'effettivo importo del singolo contratto operativo (e sull'importo complessivo effettivamente eseguito).

Le prestazioni da effettuare, oggetto dei contratti attuativi dell'Accordo quadro, saranno pagate in parte a corpo ed in parte a misura, applicando il ribasso unico offerto dell'1,00% sia alle componenti a corpo che a misura indicate nell'elenco prezzi del quadro economico posto a base di gara e contenuto altresì nel Capitolato speciale, e dovranno essere effettuate in conformità e sotto l'osservanza delle condizioni contenute negli elaborati progettuali approvati che l'Affidataria RTI dichiara di conoscere e di accettare. Il Capitolato speciale dell'Accordo Quadro, l'Elenco delle aree e il Quadro economico posti a base di gara vengono allegati al presente contratto. Viene allegata altresì l'offerta tecnica presentata dall'Affidataria RTI in sede di gara. I restanti documenti progettuali, accettati dalle parti nella loro interezza, s'intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati inclusi i piani di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. I prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

L'Affidataria RTI si impegna ad attivare il sistema di emissione e trasmissione della fattura elettronica a favore delle amministrazioni pubbliche, con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

Articolo 2 - Clausola di flessibilità delle frequenze e degli immobili

È facoltà della Stazione Appaltante di modificare in aumento o in diminuzione, durante il periodo di vigenza dell'Accordo quadro, l'elenco delle aree oggetto del servizio, nonché di stralciare o aggiungere superfici soggette al servizio senza che il soggetto affidatario dell'Accordo Quadro possa avanzare alcuna pretesa economica o vantare alcun indennizzo. Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (R.E.C.) nella contabilizzazione dovrà tenere conto delle eventuali modifiche delle superfici effettivamente oggetto del servizio e ridurre/aumentare proporzionalmente gli importi da riconoscere al soggetto affidatario.

Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso dell'Accordo quadro di modificare le frequenze di intervento rispetto a quelle stabilite dal Capitolato speciale dell'Accordo quadro. In tutti i casi sopra riportati gli importi dei compensi saranno proporzionalmente ridotti od aumentati in base alle aree effettivamente assoggettate al servizio, alle relative superfici e relative frequenze.

Articolo 3 - Singoli contratti operativi

Il servizio oggetto dell'Accordo quadro sarà appaltato

attraverso singoli contratti attuativi che saranno stipulati di volta in volta con il contraente dell'Accordo quadro, mediante scrittura privata registrabile in caso d'uso, entro il termine di scadenza dell'Accordo quadro in base allo stanziamento a disposizione.

I contratti operativi potranno disciplinare complessivamente le prestazioni oggetto del servizio su tutte le aree gestite dalla Stazione Appaltante oppure verranno stipulati distinti contratti operativi, di competenza del Servizio Verde Urbano della Stazione Appaltante. Saranno altresì possibili singoli ordini di servizio o contratti disciplinanti prestazioni puntuali ed e/o estemporanee. Tali contratti operativi, infatti, potranno avere un carattere continuativo, periodico, temporale oppure puntuale così come previsto dal Capitolato speciale a seconda delle esigenze della Stazione Appaltante.

Le prestazioni dei contratti attuativi saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel presente atto, nel Capitolato speciale e relativi allegati approvati con la determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, nonché dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico in sede di gara, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le parti stesse, come sopra co-

stituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare e di considerare qui inserite punto per punto, affinché formino parte integrante e sostanziale e, ove occorra, veri e propri dispositivi del presente atto, sebbene non materialmente allegate.

La stipula di un contratto attuativo potrà avvenire anche tramite una lettera-contratto nei casi ammessi dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016. In questo caso il contratto attuativo si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione della lettera-contratto da parte del contraente dell'Accordo quadro.

Per servizi attuativi di non rilevante entità (inferiori ad € 20.000=) l'Amministrazione Aggiudicatrice potrà disporre gli interventi anche mediante "Ordini di servizio", sottoscritti per ricevuta ed accettazione da parte dell'Affidataria RTI.

Articolo 4 - Termini e penali

Le tempistiche relative all'inizio e alla conclusione delle prestazioni oggetto del servizio saranno disciplinate dai singoli contratti operativi che si differenzieranno a seconda che si tratti di prestazioni continuative o con carattere puntuale, così come previsto dal Capitolato speciale.

I singoli contratti operativi disciplineranno anche la

misura e l'applicazione delle penali in caso di ritardo nell'effettuazione delle stesse.

Nel caso in cui tali contratti non prevedano specifiche penali per ritardo verranno applicate le penali previste dal Capitolato speciale. In via subordinata, in caso di assenza di qualsiasi indicazione di penali specifiche si applicherà una penale sino a 2.000,00 € per inadempimenti puntuali e sino a 500,00 €/giorno per inadempimenti di natura continuativa. Il R.E.C. avrà la possibilità di ridurre tali importi in ragione del danno o del disagio effettivamente sofferto dalla Stazione Appaltante.

Articolo 5 - Pagamenti e Modalità di pagamento

I pagamenti del corrispettivo avverranno solo a seguito della verifica positiva del R.E.C. sulle prestazioni effettivamente svolte così come previsto dal Capitolato speciale. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità esplicitate nel Capitolato speciale a cui si rimanda.

L'Affidataria RTI dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 6 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difet-

to delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Affidataria RTI a riscuotere.

L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata ad Aspes S.p.A. e con liquidazione a 60 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del D.P.R. 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, la Stazione Appaltante verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

In ogni caso il pagamento avverrà esclusivamente:

- nel caso in cui l'Affidataria RTI, e gli eventuali subappaltatori abbiano provveduto al regolare pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'appalto o subappalto.

A tale ultimo fine l'Affidataria RTI, all'atto della stipula del contratto dovrà tassativamente consegnare al referente aziendale l'elenco del personale, amministrativo e tecnico dedicato all'appalto. L'elenco dovrà indicare: nominativo, codice fiscale, mansioni, data di assunzione, CCNL applicato, livello d'inquadramento, entità della retribuzione mensile lorda.

Nel caso di modifiche al personale dedicato all'appalto nel corso di esecuzione del contratto, l'elenco dovrà es-

sere aggiornato.

L’Affidataria RTI dovrà, mensilmente, prima di emettere fattura, consegnare al R.E.C. idonea documentazione di prova dell’avvenuto assolvimento di tale obbligo da parte dell’appaltatore, dei subappaltatori, come definiti dall’art. 105, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

Tale documentazione dovrà consistere in apposita dichiarazione, resa da ciascuno in proprio, nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante l’elenco nominativo del proprio personale dipendente impiegato nell’appalto e l’avvenuto pagamento delle retribuzioni per il periodo richiesto ed espressamente indicato con allegato un ulteriore apposito prospetto contenente: nominativi, mansioni, monte ore prestato nei confronti della Stazione Appaltante, CCNL applicato, livello di inquadramento, entità totale della retribuzioni erogate per le prestazioni rese nei confronti della Stazione Appaltante.

Tale prospetto dovrà essere controfirmato per conferma da ciascuno degli addetti all’appalto, dipendenti sia dell’Affidataria RTI che dei subappaltatori.

Nel caso in cui non sia risultato possibile raccogliere la sottoscrizione da parte del dipendente interessato, in via del tutto eccezionale la dichiarazione dell’Affidataria RTI e dei subappaltatori, dovrà essere corredata, oltretutto dal prospetto contenente tutti i dati

dei dipendenti addetti, da ulteriore autodichiarazione resa da ciascuno in proprio, nelle forma di cui al D.P.R. 445/2000 che attesti la corrispondenza dei contenuti della dichiarazione in parola con le risultanze delle scritture contabili unitamente a copia dei bonifici erogati nei confronti del personale impiegato a dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Articolo 6 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidataria RTI è tenuta, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto.

L'Affidataria RTI in dipendenza del presente Accordo quadro e dei contratti operativi ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

I singoli contratti operativi sono sottoposti alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di So-

cietà Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L’Affidataria RTI si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo i signori:

- **Gianni Michele** - CF GNNMHL56H15F205F in qualità di Presidente;

- **Signoretti Donatella** - CF SGNDTL58P45G479U in qualità di Vice Presidente.

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: **IT 39 Y 03069 09606 100000063156**

- **INTESA SANPAOLO S.p.A., Filiale Terzo Settore - Piazza Paolo Ferrari, n. 10, 20121 Milano.** Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o sog-

getti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 7 - Cessione del contratto - Cessione dei crediti

I contratti operativi non possono essere ceduti, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8 - Subappalto

L'Affidataria RTI in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

- entro il limite massimo del 50,00% previsto dal d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii per servizi inerenti e identici

a quelli oggetto di gara ed indicati nel capitolato speciale di appalto (Tiquarantuno "B" Società Cooperativa Sociale)

- Sfalcio erba [nei limiti del 30% dell'importo del contratto rapportato alla propria percentuale di partecipazione al R.T.I. (Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale)].

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti

condizioni:

- l’Affidataria RTI deve depositare copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l’Affidataria RTI trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- l’Affidataria RTI deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art. 105, c. 18, del D. Lgs 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il subappaltatore.

L’Affidataria RTI e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subap-

palto. L'Affidataria RTI è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.

Ai sensi dell'art. 106 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Affidataria RTI corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Affidataria RTI è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, non saranno autorizzati nel corso dell'esecuzione del presente Accordo quadro altri subappalti al di fuori di quelli che l'Affidataria RTI ha dichiarato all'atto della presentazione dell'offerta di voler subappaltare.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni.

In merito al pagamento dei subappaltatori sarà applicato l'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 9 - Domicilio

L'Affidataria RTI elegge domicilio in Pesaro presso la sede di Aspes S.p.A. ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Accordo quadro.

Articolo 10 - Cauzione definitiva e Polizza Assicurativa

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'Accordo quadro, è stata costituita mediante polizza fidejussoria n. **185152307** emessa da **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** in data **21.03.2022** per un importo di **euro 8.369,22** pari al **4,00%** dell'importo dell'Accordo quadro.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Affidataria RTI rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidataria RTI.

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidataria RTI per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante può richiedere all'Affidataria RTI la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidataria RTI.

A garanzia degli obblighi derivanti dall'Accordo quadro e dai successivi contratti operativi ed ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, la Tiquarantuno "B" Società Cooperativa Sociale (Capogruppo mandataria) ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente atto, la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) n. 146907832 stipulata con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per un massimale di € 5.000.000,00 e la Nuovi Orizzonti

Società Cooperativa Sociale (mandante) ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente atto, la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) n. 119198359 stipulata con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per un massimale di € 5.000.000,00, entrambe aventi validità non inferiore alla durata dell'Accordo quadro ed in ottemperanza alle specifiche indicate nel Capitolato speciale.

Articolo 11- Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L’Affidataria RTI è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.

L’Affidataria RTI è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Affidataria RTI per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia.

**Articolo 12 - Risoluzione, recesso e clausola risolutiva
espressa**

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016. Si rinvia anche a quanto disciplinato dal Capitolato speciale in merito.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno dell'Accordo quadro nel caso si verificano le seguenti ipotesi:

- qualora l'Affidataria RTI non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;
- qualora l'Affidataria RTI perda i requisiti previsti dal bando di gara o non rispetti l'obbligo di utilizzo delle maestranze disagiate previste dalla legge.

Articolo 13 - Codice Etico

L'Affidataria RTI dovrà attenersi a quanto disposto dal Codice Etico di Aspes S.p.A..

La violazione degli obblighi di cui al Codice Etico, può costituire causa di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidataria RTI il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 14- Controversie

Qualora, insorgano controversie derivanti dall'esecuzione del presente Accordo quadro per le quali l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giu-

diziale il tribunale competente per territorio è quello di Pesaro.

Articolo 15- Patto di integrità

L'Affidataria RTI si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'Affidataria RTI si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

Articolo 16 - Spese e registrazione

Le spese per la stipulazione e la registrazione del presente Accordo quadro sono a totale carico dell'appaltatore così come le eventuali spese degli atti precedenti e conseguenti all'Accordo quadro; l'I.V.A. sarà corrisposta dalla la Stazione Appaltante nella misura dovuta a norma di legge. L'imposta di bollo relativa al

presente accordo viene pagata con modalità virtuale ed assoluta in misura forfettaria ai sensi del D. Lgs. n. 463/1997 e dell'art. 1 comma 1 bis della tariffa (registrazione con procedura telematica) del D.P.R. n. 642/1972.

Ai fini della registrazione le parti dichiarano che le prestazioni previste dal presente contratto sono soggette ad I.V.A. e, pertanto, a norma dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, chiedono l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Articolo 17 - Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

Articolo 18 - Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo

dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Affidataria RTI viene nominata dalla Stazione Appaltante quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità della Stazione Appaltante, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde orizzontale, consistente nel taglio dell'erba di tutte le aree verdi pubbliche del comune di Pesaro.

Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'Affidataria RTI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli

strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'Affidataria RTI è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Affidataria RTI sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 19 - Criteri Ambientali Minimi

Il servizio oggetto del presente Accordo quadro e dei contratti operativi verrà effettuato in conformità alle specifiche e alle clausole contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. del 13 dicembre 2013 intitolato " Criteri minimi ambientali per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendamenti, piante ornamentali, impianti di irrigazio-

ne" nonché al D. M del 10 marzo 2020 intitolato " Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde pubblico".

Il presente atto, redatto con l'ausilio di strumenti informatici in formato non modificabile in conformità all'art. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 110/2010 viene letto ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e per conferma, meco lo sottoscrivono con firma digitale dotata di certificato in corso di validità.

Pesaro, lì 23 marzo 2022

Firmato PER LA STAZIONE APPALTANTE

ANTONIO MARCELLO MUGGITTU

Firmato PER L'AFFIDATARIA RTI

MICHELE GIANNI